

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))

1. All'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I piani e i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13.”;
 - b) al comma 3 dopo le parole “i piani e i programmi” sono inserite le seguenti: “ e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti.”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 32/2012)

1. All'articolo 5 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione è autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani e programmi di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana sono autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di cui all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni.”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“1bis. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della proposta, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di verifica di assoggettabilità.”.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2012)

1. All'articolo 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole “La Regione” sono sostituite dalle parole “L'autorità competente” e la parola “regionale” è soppressa;
 - b) al comma 2 le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “L'autorità competente”.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 32/2012)

1. All'articolo 11 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 la parola “dispone” è sostituita dalle parole “può disporre”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'autorità competente disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica, garantendo la più ampia partecipazione del pubblico.”.

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 32/2012)

1. All'articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è abrogato;
 - b) al comma 6 le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni”.

Articolo 7
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 32/2012)

1. All'articolo 15 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica, le parole “e valutazione di incidenza” sono sostituite con le seguenti: “, valutazione di incidenza e VIAS”;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2bis. Nell'ambito della procedura di VAS, qualora emergano possibili impatti sulla salute umana ed ambientali, sono approfonditi anche gli elementi attinenti la Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (V.I.I.A.S.), sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo le linee guida approvate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).”.

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. n. 32/2012)

1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso di piani e programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti assoggettati alle procedure di compatibilità ambientale di cui alla vigente normativa in materia, l'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (S.I.A.) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA”.
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1bis. In relazione al livello di approfondimento e di completezza della documentazione ambientale messa a disposizione dell'autorità competente nell'ambito della VAS, l'esito della valutazione può esplicitamente prevedere il superamento della verifica ambientale di cui all'articolo 13 sugli strumenti attuativi ovvero indicare la necessità dell'espletamento di tale verifica”.

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 32/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

Articolo 10

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 32/2012)

1. All'allegato A della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al secondo capoverso le parole “commi 2 e ” sono sostituite dalla parola “comma”;
 - b) i punti 4), 5), 6) e 7) sono abrogati.